

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 settembre 1957, n. 231

Norme di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n.818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

TITOLO II - Le prestazioni CAPO III - Prestazioni per la disoccupazione involontaria

Articolo 32

Corresponsione dell'indennità di disoccupazione, del sussidio straordinario e delle relative maggiorazioni

L'indennità di disoccupazione o il sussidio straordinario e le relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e l'ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.

Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si verificano nel corso del periodo di indennizzabilità, purché il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale. La corresponsione delle prestazioni è sospesa qualora il disoccupato sia ricoverato per conto di Enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali compete la maggiorazione.

L'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra. (1)

(1) E' costituzionalmente illegittimo il presente comma dell'art. 32 nella parte in cui si stabilisce che l'indennità di disoccupazione non spetta per i periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, in relazione all'art. 37, L. 04.04.1952, n. 218 e in riferimento all'art. 76 della Costituzione (C.cost. 24.05.1960, n. 34, G.U. 04.06.1960, n. 137 Edizione Speciale).